

Il quadro dei regimi di favore per attrarre la residenza fiscale delle persone fisiche in Italia e in alcuni dei paesi più vicini

 Portogallo	 Regno Unito	 Svizzera	 Malta	 Principato di Monaco	 Italia
Regime para Residentes Não Habituais (RNH)	Res non Dom	Besteuerung nach dem Aufwand/ Imposition d'après la dépense	High Net Worth Individuals Rules	Nessun regime specifico	Regime dei neo residenti

Ambito soggettivo



<p>Persone fisiche non fiscalmente residenti in Portogallo nei precedenti 5 anni. Tali contribuenti non hanno particolari obblighi di disclosure del patrimonio estero anche se devono indicare l'IBAN dei conti correnti bancari detenuti al di fuori del Portogallo</p>	<p>Persone fisiche fiscalmente residenti in UK, ma "domiciliate" all'estero. Dal 2017 entreranno in vigore regole che prevedono in certi casi una "presunzione" di domicilio in UK e obblighi di trasparenza</p>	<p>Persone fisiche che non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e non sono fiscalmente residenti in Svizzera nei precedenti 10 anni</p>	<p>Persone fisiche (eccetto i cittadini maltesi) che detengono proprietà immobiliari "qualificate" a Malta e non fiscalmente residenti nei 5 anni precedenti</p>	<p>Persone fisiche (eccetto cittadini francesi)</p>	<p>Persone fisiche mai state residenti in Italia o non fiscalmente residenti per almeno 9 dei 10 periodi precedenti</p>
---	--	---	--	---	---

Imposte da pagare



<p>I redditi di fonte estera sono esenti a determinate condizioni che variano a seconda della categoria di reddito. L'esenzione non trova applicazione qualora i redditi derivino da paradisi fiscali. I redditi d'impresa, di lavoro dipendente o autonomo generati in Portogallo da attività "ad alto valore aggiunto" in campo tecnico, scientifico o artistico sono tassati con un'aliquota fissa del 20%</p>	<p>I redditi di fonte estera sono tassati solo quando sono reintrodotti (cd. "remittance basis") nel Regno Unito. I res non dom residenti in UK per almeno 7 anni su 9 sono soggetti a un'imposta fissa sui redditi di fonte estera non reintrodotti in UK ("Remittance Basis Charge")</p>	<p>La base imponibile dell'imposta sui redditi è determinata sulla base delle spese sostenute in Svizzera e all'estero. Il fisco determina forfettariamente la presunta capacità di spesa annuale del neo residente, applicando coefficienti predeterminati (una sorta di redditometro). Resta salva la facoltà del beneficiario di procedere a una determinazione analitica. Sulla base imponibile così determinata si applicano le aliquote progressive federali e cantonali (con eccezione di alcuni cantoni, tra cui Basilea e Zurigo). A livello federale, la base imponibile non è in ogni caso inferiore a CHF 400.000</p>	<p>I redditi di fonte estera rilevano solo qualora percepiti o "introdotti" (remitted) in territorio maltese. Sul reddito di fonte estera percepito in Malta o percepito all'estero e introdotto in Malta è applicata un'aliquota proporzionale del 15%. L'aliquota ordinaria sui redditi domestici è progressiva fino al 35%</p>	<p>Nessuna</p>	<p>Imposta sostitutiva pari a 100.000 euro sui redditi di fonte estera, con esclusione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate</p>
---	--	---	---	----------------	--

Presunzione di residenza in Italia (d.m. 4 maggio 1999)

 No	 No	 Sì	 No	 Sì
--	--	--	--	--

Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione



 No	 No	 No	 Sì	 No	 No
<p>Per i redditi di fonte estera, in quanto non tassati in Portogallo, non dovrebbero trovare applicazione i benefici convenzionali</p>	<p>Per i redditi di fonte estera non reintrodotti in UK non dovrebbero trovare applicazione i benefici convenzionali</p>	<p>A meno che, per Italia e altri Paesi (tra cui Francia, Germania e USA), i redditi che hanno fonte nell'altro Paese siano inclusi nella base imponibile</p>			<p>I neo residenti sono soggetti a un regime agevolativo speciale, perciò i benefici convenzionali non dovrebbero trovare applicazione. Il neo residente può scegliere le giurisdizioni per le quali non avvalersi del regime. In tali casi può beneficiare del credito per le imposte estere (art. 165 Tuir)</p>

Imposte di successione e donazione



 Sì	 Sì	 Sì	 No	 No	 No
<p>10% solo sui beni situati in Portogallo, con esenzione per coniugi, ascendenti e discendenti</p>	<p>Successioni: 40%, con franchigia di 325.000 sterline. Donazioni: generalmente esenti; tuttavia se il decesso si realizza entro 7 anni, tassate con aliquota variabile fino al 40%</p>	<p>Imposte applicate a livello cantonale e progressive, ma le modalità di determinazione della base imponibile e delle aliquote variano da cantone a cantone</p>	<p>Non sono previste imposte di successione e donazione</p>	<p>L'imposta si applica solo sui beni situati nel Principato, con aliquota dall'8 all'16%. Sono esclusi i trasferimenti a favore dei discendenti</p>	<p>L'imposta si applica solo sui beni e ai diritti esistenti in Italia. Per coniugi e discendenti, aliquota del 4% con franchigia a 1.000.000 euro</p>